

COMUNE DI SIURGUS DONIGALA

Provincia Cagliari

REGOLAMENTO COMUNALE D'USO DELLE TERRE CIVICHE

Premessa

Il paese di Siurgus Donigala è un Comune amministrativo molto giovane in quanto è l'unione di due Comuni indipendenti: Seurgus e Donigala Seurgus. Unione avvenuta nel 1927 a seguito del Regio Decreto del 20.07.1927 n. 1524, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31.08.1927 n. 201;

I due borghi o frazioni, anche se non ufficiale, hanno una gestione separata delle terre comunali e sono accatastate separatamente.

Il borgo di Seurgus e quello di Donigala Seurgus, ai sensi degli artt. 2 e 11 della legge regionale 14 marzo 1994, n.12, possono avere una gestione separata delle terre civiche.

ART. 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 14.3.1994:

- a) l'esercizio delle forme tradizionali di uso civico relativamente al suo contenuto, ai suoi limiti soggettivi, oggettivi e temporali, alle modalità di concessione del demanio civico (da questo momento Bene civico e/o terre civiche), alle eventuali condizioni ed ai modi di individuazione e di pagamento dell'eventuale corrispettivo;
- b) le forme di utilizzazione dei beni civici in forma non tradizionale, secondo il piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, relativamente ai contenuti, ai limiti, alle garanzie, alle forme di concessione, alle modalità di individuazione e di pagamento dei corrispettivi, alle modalità di una eventuale partecipazione del comune alle iniziative;
- c) gli impegni di spesa connessi alla gestione dei terreni, con l'indicazione delle fonti di entrata e la previsione delle misure previste dall'articolo 46 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e di altre norme analoghe;
- d) le modalità di contestazione delle infrazioni e di irregolarità delle sanzioni di cui all'articolo 14, i modi di risarcimento dei danni e le relative garanzie.

ART. 2 - Godimento dei beni

Al godimento dei beni civici e delle terre civiche sono ammessi i cittadini residenti, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, dalle leggi regionali e statali e dalle direttive dell'Unione Europea, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

E' considerato cittadino residente ai fini del godimento degli usi civici colui che ha la residenza fissa nel Comune. La perdita della residenza ne comporta la decadenza.

Soddisfatta la richiesta dei residenti, possono essere rilasciate concessioni anche ai non residenti secondo le modalità prescritte dalla legge regionale 14 marzo 1994, n.12 e dalla legge nazionale 26 giugno 1927, n. 1766 e dal rispettivo regolamento 332/1928.

ART. 3 - Concessioni

1. La richiesta di concessione, contenenti i dati anagrafici del richiedente, il numero di codice fiscale e/o la partita IVA se trattasi di persona giuridica e il luogo di residenza, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Planimetria e dati catastali ove possa essere chiaramente individuato il terreno;
- b) Relazione socio-economica in cui emerge la convenienza per la comunità residente;
- c) Frazionamento, non accatastato, su estratto di mappa, in scala (come richiesta dall'ufficio tecnico comunale) redatto da tecnico abilitato.

La richiesta deve essere debitamente sottoscritta ai sensi dell' art. 21 e dell'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445.

2. Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati, sempre in riserva di esercizio, con la stessa procedura della concessione (ex art. 16 L.R. 12 marzo 1994)

3. Il Comune si riserva comunque la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di variare o integrare le norme contrattuali.

4. Il Comune, se ne ravvisa la necessità per una migliore convenienza per la comunità o per sopraggiunta necessità da parte della stessa comunità, può modificare o revocare la concessione dei beni civici. In caso di revoca il Comune deve corrispondere al concessionario i mancati benefici della concessione stessa.

5. Il concessionario prima della stipula del contratto dovrà presentare apposito progetto esecutivo, dettagliata relazione tecnica sulle opere da eseguire sul fondo nel massimo rispetto ambientale, relazione socio-economica. Il progetto/i e le relazioni verranno sottoposti/e al parere (non) vincolante del comitato di cui all'ART. 29 del presente regolamento. Nel corso della concessione non potrà essere variato l'ordinamento colturale prescelto, salvo dimostrazione che lo stesso si sia rivelato non più idoneo e/o antieconomico.

6. La variazione dell'ordinamento colturale dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione dal Comune. Se la variazione interessa un mutamento di destinazione dei beni civici occorre la preventiva autorizzazione della Regione Autonoma della Sardegna su richiesta del Comune (ex art. 17 L.R. 12/94).

7. A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i residenti richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive. In caso di parità verrà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri terreni comunali. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.

8. Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:

- la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
- gli interessi della collettività;
- il **non** frazionamento del territorio favorendo, ove possibile, il riaccorpamento.

9. La durata massima delle concessioni è di anni 10. Le concessioni verranno integrate da apposito contratto da stipularsi, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di autorizzazione della Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 4 – Concessioni per usi non tradizionali

1. I terreni possono essere concessi a Società Cooperative, Società Semplici, Associazioni, Enti Pubblici e persone fisiche che ne facciano richiesta, secondo il piano di valorizzazione e recupero delle terre - capo III, art. 8 L.R. 12/94.

A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i residenti richiedenti che offrono una migliore valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive ed una migliore garanzia occupazionale. In caso di parità verrà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri terreni comunali. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.

2. Tutte gli eventuali immobili costruiti sulle terre civiche sono di proprietà della collettività residente ed entrano a far parte dei beni civici.

La durata massima delle concessioni è di anni 10.

ART. 5 - Esclusioni

Dalla concessione vengono escluse eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti e quant'altro di interesse pubblico nonché tutto ciò che il Comune ritiene opportuno.

ART. 6 – Cessazione attività

In caso della cessazione dell'attività, di risoluzione anticipata del contratto o di non rinnovazione della concessione per gravi motivi o per motivi di interesse pubblico, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere nonché le migliorie apportate. Il tutto sarà acquisito al demanio civico senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante per migliorie effettuate sul terreno civico, comprese eventuali strutture stabili e/o macchinari e impianti di qualsiasi genere fissi.

ART. 7 - Subconcessione

E' vietato tassativamente la subconcessione, anche parziale, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento del fondo. E' vietato altresì mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte della Regione, dello Stato o di altri Organismi. Nel caso di inosservanza di tali disposizioni il Comune annullerà la concessione e i terreni torneranno al regime giuridico di uso civico.

ART. 8 – Recinzioni

Le terre civiche concesse potranno essere recintate solo se previsto nel progetto o relazione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Tutte le recinzioni sono oggetto di apposita concessione comunale salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti.

ART. 9 – Fasce taglia fuoco

Dove è necessario le terre civiche dovranno, obbligatoriamente essere opportunamente dotate di fasce taglia fuoco, e comunque pulite dalle sterpaglie ad evitare il propagarsi di incendi (nonché alberate lungo tutto il perimetro se ciò non contrasta con l'ordinamento colturale previsto in progetto).

Il Comune avrà cura, nel rilasciare le concessioni di evitare grandi accorpamenti di terreno, avendo cura che venga lasciata tra fondo comunale e fondo privato una fascia di terreno libero che possa adeguatamente garantire il libero transito e la difesa dagli incendi pertanto la

larghezza della fascia, deve essere determinata secondo le norme regionali contenute nell'ordinanza antincendio.

Non potranno essere mai recintate le strade, le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e quant'altro di interesse pubblico nonché tutto ciò che il Comune ritiene opportuno.

ART. 10 – Piante d'alto fusto

Le piante di alto fusto esistenti nel terreno civico non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente. La legna di risulta dal taglio nonché quella proveniente dalla pulizia e lavorazione del terreno rimane di proprietà comunale, se non concordato diversamente in convenzione, e il concessionario dovrà conferire la legna nel posto che verrà indicato dall'Ufficio comunale preposto.

ART. 11 – Beni Archeologici

Il concessionario del terreno civico è tenuto a segnalare al Comune l'eventuale rinvenimento di beni archeologici nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione, sino ad avvenuto accertamento delle Autorità competenti, pena la revoca della concessione dei beni civici.

ART. 12 - Inadempienze

Nel caso di una qualsiasi inadempienza od inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, di quelle contrattuali, nonché della L.R. n. 12/1994, in relazione agli usi civici, il Comune può revocare la concessione, ed in particolare per:

- mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto;
- mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento entro due anni dall'inizio della concessione:
- subconcessione, anche parziale.
- mettere terreni a riposo al fine di usufruirne di contributi o agevolazioni da parte di qualsiasi Istituzione.

ART. 13 – Classificazione delle terre

1. La classificazione dei terreni ai fini dell'applicazione dei canoni di concessione, per miglioria, per seminerio, per ortaggi e per pascolo, viene determinata secondo il sistema della Land Suitability Evaluation: l'analisi delle capacità d'uso dei suoli (secondo il sistema della *land capability classification*), l'analisi delle suscettività d'uso dei suoli (secondo il sistema della *land suitability classification*), valutazione dell'attitudine all'irrigabilità dei suoli (secondo il sistema della *land suitability for irrigation*) e tenendo conto del tipo di utilizzazione del territorio (*land utilization type* (LUT)).

2. - Bosco (Alto Fusto/Misto) -

Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico-ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione e l'utilizzazione razionale della

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 15.12.2006

vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze locali. Opportuna la riduzione o l'eliminazione del pascolamento.

3. - Macchia Mediterranea -

Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico-ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze locali. Opportuna la riduzione o l'eliminazione del pascolamento.

ART. 14 - Forestazione

L'ordinamento colturale principale, di cui al decreto Commissariale di accertamento o alla determinazione di accertamento della Regione Sarda, potrà essere sostituito con impianti di forestazione produttiva espressamente autorizzati, dopo l'autorizzazione al mutamento di destinazione e correlativa sospensione dell'uso civico con delibera del Consiglio Comunale (art. 17 L.R.12/94), sentita il comitato di cui all'Art. 24.

Ove la concessione avvenga per forestazione a scopo produttivo oltre al canone di cui all'articolo 16, al Comune spetta il 100% del legnatico. In caso di essenze legnose del tipo "macchia mediterranea" il taglio, su disposizione dell'Autorità Forestale, sarà fatto in modo tale da garantire la costituzione di un bosco.

ART. 15 – Canone di concessione

La Giunta Comunale determinerà annualmente i canoni di concessione dei terreni tenendo conto della classificazione, del valore dei beni e dei fattori produttivi favorevoli.

Il canone di concessione dovrà comunque garantire il gettito minimo per la loro gestione.

Per i terreni nei quali siano stati eseguiti miglioramenti che hanno determinato una conseguente modifica nella classificazione il canone minimo verrà determinato secondo la nuova classificazione, anche se non sia stata apportata la variazione in Catasto.

Nei casi in cui non sia possibile da parte dell'Ufficio una puntuale classificazione del terreno in una delle categorie previste dal regolamento ovvero lo stesso ricada su più categorie si demanderà alla apposito comitato di cui all'Art. 24.

Per le concessioni riguardante terreni oggetto di mutamento di destinazione, il canone di concessione sarà determinato tenendo conto del valore venale del bene, nella sua reale entità, considerando la nuova destinazione d'uso dei terreni.

Tutte le spese conseguenti, compresi i gettoni di presenza, e gli onorari per eventuali perizie saranno a totale carico del concessionario ovvero di più concessionari ove ricorrono interessi comuni, in tal caso la ripartizione avverrà in proporzione alle superfici concesse. A tale fine verrà costituito, apposito deposito cauzionale che verrà determinato dall'Ufficio.

ART. 16 – Controversie

Qualunque controversia dovesse insorgere fra il Comune e i concessionari per l'applicazione del presente regolamento o comunque per questioni inerenti la concessione, sarà deferita al comitato di cui all'art. 24 che esprimerà il proprio giudizio con parere motivato. Tale giudizio è insindacabile.

ART. 17 - Uso civico di legnatico

Le modalità di godimento dell'uso civico di legnatico devono essere conformi alle prescrizioni del piano di assestamento forestale ed alle vigenti normative forestali nazionali e regionali. Tale diritto si articola in tre forme:

a) raccolta a titolo gratuito di legna secca:

A tutti gli utenti residenti nel territorio comunale è concessa, a titolo gratuito, la possibilità di raccogliere sulle proprietà comunali la legna secca giacente a terra ed avente un diametro massimo di cm. 10. Per tale utilizzo non è richiesta la presentazione di alcuna istanza.

Qualora la legna risultasse già accatastata nel bosco (a seguito di operazioni forestali), il Comune provvederà ad emettere apposito bando di raccolta e fino a tale momento non sarà possibile procedere all'asportazione del materiale.

B) assegnazione a titolo oneroso di piante ad uso fuocatico:

Gli utenti residenti possono chiedere, per esigenze del proprio nucleo familiare, un'assegnazione di legname uso fuocatico. Tali assegnazioni sono a titolo oneroso e le relative richieste devono pervenire al Comune entro il 30 settembre di ogni anno. L'Ente, riscontrato l'effettivo diritto di ogni richiedente, invia tutte le istanze alla Forestale che procede alle operazioni di martellata, assegno e stima. Verrà considerata unicamente un'istanza per ogni nucleo familiare di fatto costituito.

2. Potranno essere assegnate solamente piante troncate, secche e gravemente lesionate o comunque in condizioni tali da poter essere assegnate al taglio al fine di garantire la stabilità naturale e temporale del bosco. Saranno tassativamente seguite le prescrizioni del piano di assestamento forestale.

3. E' fatto divieto agli utilizzatori di commercializzare i prodotti legnosi assegnati a titolo di fuocatico. Se a seguito di controlli dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione del materiale concesso ad uso fuocatico, l'assegnatario e tutto il proprio nucleo familiare, non potrà accedere ad altre concessioni di legname per un quinquennio e verrà sanzionata secondo disposizioni.

4. Unitamente all'istanza di assegnazione di legna da ardere, i richiedenti devono effettuare, presso la tesoreria comunale, un deposito cauzionale di € 50,00 a garanzia del rispetto di tutti gli adempimenti connessi alla richiesta ed alla conseguente assegnazione.

La restituzione della cauzione avverrà dopo la presentazione da parte della Forestale del "collaudo informale" di tutte le assegnazioni ad uso fuocatico.

5. In caso di rinuncia all'assegnazione la cauzione versata verrà trattenuta dall'Ente proprietario a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'istruttoria della pratica.

Il Comune si riserva la possibilità di valutare le motivazioni addotte a supporto della rinuncia e se dovessero essere riscontrati motivi non collegati a condizioni di forza maggiore, agli interessati non saranno concesse altre assegnazioni di legname per l'annata in corso (tale esclusione è estesa a tutto il nucleo familiare del richiedente).

6. Le utilizzazioni di legname ad uso fuocatico devono essere obbligatoriamente concluse entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello dell'assegnazione stessa.

7. Per questa tipologia di assegnazione non è ammessa la proroga dei termini di utilizzazione

- assegnazione a titolo oneroso del legname per usi diversi dal "fuocatico" –

1. Ai cittadini residenti e non nel Comune , soddisfatta la richiesta per gli aventi diritto, può essere concesso:

a) legname deperiente o secco, anche nei casi in cui si renda necessario assegnare legname ai richiedenti di assegnazioni ad uso focatico.

b) legname da opera o per altre esigenze di natura artigianale.

2. Si darà corso alle assegnazioni in base alle reali disponibilità di materiale riscontrate dalla Forestale, la quale esprimerà anche le stime tecniche delle singole attribuzioni di materiale.

3. Le istanze relative alle assegnazioni di tipo "C" potranno essere presentate fino al 30 settembre di ogni anno. Quelle che perverranno successivamente a tale data verranno tenute in considerazione a valere sull'esercizio successivo.

C. Ai cittadini residenti è altresì concessa la possibilità di ottenere, a titolo oneroso, un'assegnazione di legname da opera per manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà.

In tali situazioni l'istanza del titolare deve essere corredata da documentazione tecnica riguardante la quantificazione del materiale richiesto.

ART. 18 – Concessione di pascoli e modalità di esercizio del diritto di uso civico di pascolo

I cittadini residenti (i soggetti di cui all'art. 2) devono far pervenire apposita istanza redatta sul modello predisposto dal Comune (indicazione del numero e tipologia del bestiame – indicazione del comprensorio di pascolo), entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Coloro che, nel termine indicato, non avranno fatto pervenire l'istanza saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio del diritto di uso civico.

Il Comune, sulla base delle indicazioni della commissione pascoli di cui al successivo articolo, procederà ad emettere le autorizzazioni a favore degli aventi diritto, tenuto conto del carico UBA (*Unità Bestiame Adulto*) sostenibile dal territorio civico destinato a pascolo.

ART. 19 - Commissione pascoli

E' istituita la commissione pascoli che si riunisce ogni qualvolta si renda necessario

La commissione verrà istituita con apposito atto della Giunta Comunale

La commissione riveste parere tecnico consultivo e propositivo nei confronti dell'Amministrazione comunale.

ART. 20 - Criteri, modalità e divieti

Le concessioni per uso pascolo hanno durata annuale.

L'anno pascolivo si intende dal primo ottobre al trenta settembre dell'anno successivo.

Tutti i pascoli comunali devono essere utilizzati in base al presente regolamento e, trattandosi di uso civico, secondo le norme che disciplinano l'uso civico previsto dalla L.R. 14.3.1994, n° 12.

Il cittadino che intende esercitare il pascolamento sulle terre civiche deve presentare domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di introduzione del bestiame o della scadenza della precedente autorizzazione, fatti salvi i casi di particolare urgenza comprovata.

La richiesta di pascolamento può essere formulata in carta semplice e dovrà contenere i seguenti dati.

- dati anagrafici del richiedente e numero di codice fiscale;
- località dettagliata dove si intende pascolare, la superficie in ettari, la specie e il numero di capi grandi e piccoli.

La richiesta deve essere debitamente sottoscritta ai sensi dell' art. 21 e dell'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445

La Giunta comunale, sentita la Commissione pascolo, si riserva:

1. la piena facoltà di stabilire criteri e modalità per quanto concerne le zone pascolive, il carico, la specie ed il numero di capi grandi e piccoli del bestiame e, in casi particolari, il divieto di pascolamento nonché di prevenzione sanitaria che lo rendano necessario;
2. se si rende necessario, individua le eventuali zone e/o specie di bestiame da vietare al pascolo per esigenze di recupero ambientale e/o produttivo e/o per intervenuto regime vincolistico in virtù di leggi e/o regolamenti dell'Unione Europea, statali e regionali, oppure per prevenire fattori di diffusione di malattie saranno stabilite dal Consiglio Comunale.

Tali divieti e le motivazioni che li hanno determinati saranno portati immediatamente a conoscenza degli allevatori e dei cittadini mediante affissione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Comune rilascerà a ciascun richiedente apposita autorizzazione. L'autorizzazione sarà consegnata al richiedente, il quale deve curare che il custode del bestiame lo tenga sempre con se per esibirla a richiesta agli agenti incaricati del controllo ed a tutti gli agenti della forza pubblica.

Qualora l'utente sposti il bestiame dalla località denunciata ad altre località, deve prima di effettuare il cambiamento, farne denuncia all'Amministrazione Comunale. La Giunta comunale provvederà a deliberare la modifica e ne sarà fatta menzione nella licenza di possesso del denunziante e sulla corrispondente copia agli atti del Comune. In caso di particolare eccezionalità il titolare dell'autorizzazione potrà farne denuncia successivamente, ma comunque non oltre giorni tre. Analoga denuncia deve essere fatta se nel corso dell'anno di godimento il quantitativo o la specie di bestiame introdotto nel territorio venisse aumentata o mutata rispetto a quella risultante dalla prima denuncia.

E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni da pascolare prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione. Chiunque sarà sorpreso a pascolare bestiame senza autorizzazione o in zone vietate, dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 25 del presente regolamento. Analoga sanzione sarà applicata a carico dell'allevatore, la cui denuncia risultasse infedele per la parte di bestiame eccedente rispetto all'autorizzazione o denuncia.

ART. 21 - Morosità

Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente nel pagamento del corrispettivo dovuto, sarà ammesso alla introduzione del bestiame solo se ha adempiuto al pagamento dovuto per l'anno di morosità, con l'aggiunta delle penalità previste dall'art. 25.

ART. 22 – Corrispettivo

Il corrispettivo del pascolo sarà riscosso a tariffa per ogni capo di bestiame e proporzionato alla singola specie. La misura del corrispettivo sarà stabilita dalla Giunta Comunale per ciascun anno pascolivo. In mancanza continueranno ad essere applicate le tariffe dell'anno precedente.

ART. 23 - Riscossione del corrispettivo

La riscossione del corrispettivo del pascolo sarà effettuata con le modalità previste dalla Giunta comunale a mezzo di liste di carico da riscuotere trimestralmente con scadenza rispettivamente, la prima rata all'atto del ritiro dell'autorizzazione e le altre il 15 di ogni trimestre successivo. A carico dei contribuenti morosi inizieranno gli atti esecutivi a norma di Legge. Ai medesimi sarà intanto revocata l'autorizzazione senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta, ed ove non ottemperassero immediatamente all'ordine di ritiro del bestiame dal pascolo comunale saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria per pascolo abusivo.

Per quelle zone ove sono state già apportate migliorie e relativamente alle superfici migliorate, il canone verrà calcolato ad ettaro secondo il disposto dell'art. 15 del presente regolamento. Per le restanti superfici in base alle specie ed al numero dei capi di bestiame che possono essere immessi nel territorio concesso. Il numero dei capi e la specie del bestiame che può essere immessa nelle zone concesse viene determinato dal comitato di cui all'art. 29 del regolamento. Ove per una stessa zona sia prevista l'immissione di più specie di bestiame ma venga richiesto l'uso esclusivo per una sola specie il concessionario dovrà garantire anche il pagamento del canone per la specie esclusa. Il canone per capo di bestiame verrà determinato tenendo presente che dovrà essere garantito il gettito minimo che al Comune sarebbe derivato dalla concessione applicando l'art. 16 del presente regolamento.

ART. 24 – Comitato per le terre civiche

La composizione e il funzionamento del comitato, richiamato nei vari articoli del presente regolamento, verrà costituito e disciplinato con apposito atto della Giunta Comunale.

Art. 25 – Sanzioni - Violazioni e inosservanze

Per le violazioni o l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da €103,29 (centotre euro e ventinove centesimi) a €309,87 (trecentonove euro e ottantasette centesimi).

La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione. In caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima.

In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 15.12.2006

L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli Organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, che d'Ufficio sulla base della documentazione in atti.

Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale.

Art. 26 - Impegni di spesa

I proventi di gestione dei terreni gravati da usi civici verranno prioritariamente destinati alla loro gestione, amministrazione e sorveglianza, ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'art. 46 del R.D. 16-02-1928, n° 332.

NORME FINALI

ART. 27

Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.

I terreni sotto contratto di concessione devono essere adattati alla legge regionale 12 marzo 1994, n.12 in materia di usi civici.

In attesa della determinazione dei nuovi canoni in applicazione del presente regolamento continueranno ad applicarsi quelli in uso aggiornate e rivalutate in base agli indici di variazione ISTAT.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di cui alla L.R. 14.03.1994, n° 12 in materia di Usi Civici.

ART. 28

Il presente regolamento verrà inviato all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per il parere di competenza ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 12 del 14.03.1994.